



# CITTÀ DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 278 del 11/02/2019

**Oggetto:** **IONICA Impianti Sas c/Comune di Gallipoli - RGR 2271/2017 (ICI 2011). Costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria Prov.le di Lecce. Conferimento incarico di difesa e rappresentanza (AC0400).**

## IL DIRIGENTE

### SETTORE 5: Gestione Economica - Finanziaria e Risorse Umane

#### Premesso che:

- in qualità di Dirigente del Settore, giusto decreto sindacale n. 6/2018, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

#### Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 12 del 19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020;
- con deliberazione n. 13 del 19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 33 del del 27 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 60 del 14 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha apportato variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 68 del 29 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha apportato variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

#### Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 130 del 27 aprile 2018, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 *ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011*;
- con deliberazione n. 226 del 29 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la variazione dicassa al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5-*bis*, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 356 del 16 novembre 2018, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020 contenente il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, *lett. a)*, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (...) 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (...). 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (...)”;

**Dato atto** che con decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

**Visti:**

- l'art. 17-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, come novellato dall'art. 9, comma 1, lett. l), del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i, secondo cui “1) Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. 2) Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”;
- l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, secondo cui la modifica da ventimila a cinquantamila euro trova applicazione rispetto “agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018”;

**Considerato** che:

- la società IONICA Impianti Sas di Capoti Fabio, in data 27 marzo 2017, ha notificato il ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno di imposta 2011, acquisito al prot. 14493/2017;
- il valore della controversia è pari ad **euro 9.941,00**;
- con nota prot. 25092 del 24 maggio 2017, è stata rigettata l'istanza di reclamo;

**Tenuto conto** che, in data 21 luglio 2017, il contribuente ha depositato il ricorso innanzi alla C.T. Prov.le di Lecce (RGR 2271/2017);

**Valutato**, a seguito di attento esame delle ragioni di diritto e di fatto addotte dal ricorrente, che sussistono valide motivazioni per resistere in giudizio contro le eccezioni del contribuente nel ricorso;

**Tenuto conto** che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 344 del 5 novembre 2010, ha fornito indirizzo per la gestione del contenzioso, ravvisando l'opportunità di affidare la rappresentanza del Comune a professionisti esterni, secondo le modalità fissate nel Regolamento per gli incarichi a Dottori Commercialisti e Avvocati Tributaristi, demandando al Dirigente il compito di provvedervi, stabilendo *“preliminarmente che il Comune di Gallipoli dovrà essere presente e costituirsi in tutti i giudizi in cui è parte (come attore, convenuto, ricorrente, controricorrente, opponente, opposto, ecc.) salvo che nelle ipotesi in cui l'instaurazione o la resistenza nel giudizio dovesse risultare inutile o addirittura dannosa per l'Ente perché, con riguardo agli atti di causa, questi potrebbe risultare quasi sicuramente soccombente dovendo in tal caso, il Dirigente competente, acquisire preventivamente apposita relazione da parte del Dirigente responsabile dell'area o settore che ratione materiae risulta interessata per la vicenda oggetto del giudizio e/o della controversia e/o della vertenza; stabilendo inoltre i criteri e le modalità a cui il Dirigente competente dovrà attenersi nel conferimento degli incarichi a professionisti esterni nel rispetto rigoroso delle disposizioni contenute nei regolamenti vigenti in materia ed in particolare: gli incarichi esterni vanno conferiti scegliendo i professionisti da incaricare tra gli iscritti nell'Albo e/o nell'elenco e tenendo conto: del foro ove è incardinato il giudizio ovvero della sede del Giudice adito; della specializzazione che il giudizio richiede, a tal fine ricorrendo all'esame del curriculum professionale ed alla valutazione dell'esperienza maturata dal professionista; della connessione tra giudizi, vertenze e contenziosi trattati nei diversi gradi e/o riguardanti analoghe questioni e, comunque, con riguardo ad evidenti situazioni di complementarità e consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; applicazione del principio della rotazione tra gli iscritti nell'Albo e/o nell'elenco; Ritenuto di stabilire che tutti i principi, i criteri e le modalità prima indicati posti alla base del conferimento degli incarichi a professionisti esterni debbano applicarsi anche a quelli di competenza del Dirigente del servizio economico finanziario da conferire a Dottori commercialisti ed avvocati tributaristi esterni per la difesa delle ragioni del Comune ribadendo che il loro conferimento deve avvenire nel rispetto dello specifico regolamento in vigore”*;

**Ritenuto**, al fine di sostenere la legittimità delle proprie pretese, di costituirsi in giudizio e di conferire l'incarico per la difesa all'avv. Giovanni LO BASSO, che rappresenta già l'ente nei giudizi instaurati dal medesimo contribuente per analoga fattispecie relativa ad annualità precedenti;

**Dato atto** che:

- l'avv. LO BASSO risulta regolarmente iscritto all'elenco aperto dei professionisti istituito dal Comune, giusta richiesta pervenuta in data 29 ottobre 2014, al prot. 50218;
- l'incarico viene conferito alle condizioni previste nel Regolamento per l'affidamento degli incarichi a dottori Commercialisti e Avvocati Tributaristi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 5 novembre 2010;

**Tenuto conto** che l'avv. LO BASSO, contattato per le vie brevi, ha comunicato che l'importo delle sue competenze complessive sarà compreso nella somma di euro 1.000,00, al lordo della decurtazione del 15 per cento effettuata in ossequio a quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, come da prospetto sottostante:

Ricorso	Valore	Compenso	Decurtazione 15%
IONICA Impianti Sas (RGR 2271/2017)	€ 9.941,00	€ 1.000,00	€ 850,00
Sub-tot.			€ 850,00
Cap 4%			€ 34,00
Imponibile Iva			€ 884,00
Iva 22%			€ 194,48
<b>Totale</b>			<b>€ 1.078,48</b>

**Constatato** che i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'ente non sono sottoposti agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, non occorre acquisire alcun codice identificativo gara (CIG), giusta determinazione ANAC n. 4/2011;

**Verificato** che la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi in quanto la mancata costituzione in giudizio potrebbe arrecare pregiudizio all'ente;

**Richiamati:**

- gli artt. 4 e 17, comma 1, *lett. d)*, del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento per l'affidamento degli incarichi a Dottori Commercialisti e Avvocati Tributaristi, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 83 del 19 marzo 2008;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

**DETERMINA**

per tutto quanto esposto in parte in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. di costituirsi nel giudizio promosso dalla **IONICA Impianti Sas di Capoti Fabio** avverso l'avviso di accertamento ICI 2011 n. 70077/11 (RGR 2271/2017) e di affidare la rappresentanza e difesa del Comune innanzi alla Commissione Tributaria Prov.le di Lecce all'**avv. Giovanni LO BASSO**, corrente in Gallipoli alla via Alfieri – c.f. **04252330750**, che rappresenta già l'ente nei giudizi promossi dal contribuente per analoga fattispecie relative ad annualità precedenti;
2. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. finanziario</b>	2019				
<b>Cap./art.</b>	188	<b>Descrizione</b>	Contenzioso tributario		
<b>Intervento</b>		<b>Miss./Progr.</b>	01.04.01	<b>PdC finanziario</b>	
<b>Centro di costo</b>	Settore 5 – sezione Tributi				
<b>SIOPE</b>	122	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	LO BASSO avv. Giovanni				
<b>Causale</b>	Costituzione in giudizio dinanzi alla C.T. Prov.le di Lecce RGR 2271/2017				
<b>Modalità finanz.</b>	Fondi di bilancio				
<b>Impegno</b>	204	<b>Importo</b>	€ 1.078,48	<b>Frazionabile in 12</b>	no

e di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Data prevista emissione fattura</b>	<b>Scadenza di pagamento</b>	<b>Importo</b>
2019	30 gg. da emissione fattura	€ 1.078,48

3. di dare atto che il suddetto professionista ha il potere di chiamare terzi in causa, di accettare la rinuncia agli atti e all'azione, di valutare le controversie al fine di proporre all'Amministrazione eventuale conciliazione giudiziale;
4. di stabilire che ai fini dell'accettazione dell'incarico il suddetto professionista dovrà rendere apposita dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto allo stesso;
5. di rendere noto che responsabile del procedimento è il dott. Emanuele Boellis;
6. di dare atto:
  - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione

- della presente;
- che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-*bis*, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;
  8. di trasmettere copia del presente provvedimento al professionista incaricato.

**IL DIRIGENTE**

F.to Dott. Alessandro Caggiula

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2019	1				188		1078,48	204	

**Il Dirigente del Settore Finanziario**

F.to Caggiula Alessandro

Gallipoli, \_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/02/2019 al  
26/02/2019 all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, .....

**Il Messo Comunale**

---